



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Acquisizione delle designazioni dei componenti del Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *33/ev* del 6 maggio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 maggio 2010:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che questa Conferenza acquisisca le designazioni dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM nei casi previsti dalle leggi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro;

VISTO il successivo comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 42/2009 il quale ha stabilito che: *"al fine di assicurare il raccordo della citata Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli Enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Detto Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere"*;

CONSIDERATO che, con nota del 14 aprile 2010, è stata richiesta alle Regioni, all'ANCI ed all'UPI di comunicare i nominativi di rispettiva competenza;

VISTA la nota del 27 aprile 2010 con la quale l'UPI ha provveduto a comunicare i seguenti nominativi quali rappresentanti delle Province: Giuseppe Castiglione - Presidente della Provincia di Catania e Nicola Zingaretti - Presidente della Provincia di Roma;

VISTA la nota del 27 aprile 2010 con la quale l'UNCEM ha rappresentato la necessità che almeno uno dei quattro componenti in rappresentanza dei comuni sia espressione dei territori montani e che, pertanto, l'Unione medesima abbia la potestà di esprimere un proprio rappresentante; nota che, in data 29 aprile 2010, è stata trasmessa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'ANCI ed all'UPI;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 aprile 2010, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'UPI ha confermato le designazioni già fatte pervenire, mentre le Regioni e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) hanno comunicato i seguenti nominativi: per le Regioni i Presidenti Errani, Rossi, Vendola, Polverini, Cota e Caldoro e per i Comuni i Sindaci Chiamparino, Alemanno, Tosi e Perugini;

CONSIDERATO che l'UNCEM ha consegnato tre documenti (All. A, B e C) nei quali, rilevando che l'Unione costituisce l'organismo nazionale di rappresentanza degli enti montani, richiede di esprimere un proprio esponente nell'ambito del Comitato in argomento in rappresentanza degli enti locali dei territori montani, designando, quindi, in rappresentanza dei Comuni montani, Enrico Borghi, Sindaco del Comune di Vigogna;

CONSIDERATO che il Governo, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'UNCEM e della mancata convergenza tra le varie componenti di questa Conferenza, ha richiamato quanto stabilito dal richiamato comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 42/2009;

ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI

quali rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province nel Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dei seguenti nominativi:

COMPONENTI DELLE REGIONI:

Vasco ERRANI	- Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Enrico ROSSI	- Presidente della Regione Toscana;
Nicola VENDOLA	- Presidente della Regione Puglia;
Roberto COTA	- Presidente della Regione Piemonte;
Renata POLVERINI	- Presidente della Regione Lazio;
Stefano CALDORO	- Presidente della Regione Campania;

COMPONENTI DEI COMUNI:

Sergio CHIAMPARINO	- Presidente dell'ANCI - Sindaco del Comune di Torino;
Gianni ALEMANNO	- Presidente del Consiglio Nazionale ANCI - Sindaco del Comune di Roma
Flavio TOSI	- Sindaco del Comune di Verona;
Salvatore PERUGINI	- Sindaco del Comune di Cosenza;

COMPONENTI DELLE PROVINCE:

Giuseppe CASTIGLIONE	- Presidente della Provincia di Catania;
Nicola ZINGARETTI	- Presidente della Provincia di Roma.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto


R. Fitto



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

ALL. *

Consegnato
nella seduta
del 6 maggio 2010



Punto 5) OdG

Acquisizione delle designazioni dei componenti del Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali di cui all'art. 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale


Conferenza Unificata – Roma, 6 maggio 2010

Si premette che l'UNCEM, istituita nel 1952, costituisce l'organismo nazionale di rappresentanza degli enti montani, in particolare dei 4.201 Comuni interamente o parzialmente montani e delle Comunità montane istituite nelle diverse Regioni in applicazione dell'originaria legge n. 1102/71.

Sono direttamente associati ad UNCEM le Comunità montane e 1.365 Comuni, mentre gli altri Comuni aderiscono per il tramite delle Comunità medesime di cui fanno parte.

L'Unione ha sempre svolto, a livello nazionale e regionale, attività di assistenza agli enti associati ed esercitato il ruolo di referente istituzionale a sostegno dei peculiari bisogni dei territori e delle popolazioni montane, promuovendo e prendendo parte attiva in tutti i principali provvedimenti legislativi recanti misure di attenzione specifica per la montagna e per le Amministrazioni locali esponenziali degli interessi riferiti a tali territori.

Con riferimento alla costituzione del Comitato dei rappresentanti delle Autonomie territoriali in titolo, l'UNCEM designa quale proprio esponente in detto Organismo, in rappresentanza dei Comuni montani, il dottor Enrico Borghi, Sindaco del Comune di Vogogna – VB.



UNCEM

Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Conseguito
nelle sedute del
6 maggio 2010



NOTA UNCEM

Acquisizione delle designazioni dei componenti del Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42

Conferenza Unificata – Roma, 6 maggio 2010

Con riferimento al Comitato in titolo, previsto dalla legge 42/2009 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, questa Unione ritiene necessario rappresentare quanto segue.

Come noto, la Conferenza Unificata con comunicazione del 15 aprile 2010 indirizzata alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all’Anci e all’Upi, ha fatto formale richiesta di acquisizione delle designazioni in detto Comitato.

L’articolo 3, comma 4, della legge n. 42/2009, recita testualmente “Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell’ambito della Conferenza unificata. Il Comitato [...] è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. [...]”.

Parimenti la legge n. 42/2009 fa esplicitamente riferimento ai territori montani:

- all’articolo 11, comma 1, lettera g) “I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: [...] g) valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all’articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.”;
- all’articolo 16, comma 1, lettera c) “I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i

seguenti principi e criteri direttivi: [...] c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; [...]";

- all'articolo 22, comma 1, lettera e) "In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: [...] e) particolari requisiti delle zone di montagna; [...]".

Dalle norme richiamate, emerge l'imprescindibile necessità che all'interno del Comitato di rappresentanti delle Autonomie territoriali **almeno uno dei quattro membri in rappresentanza dei Comuni debba essere espressione dei territori montani**, in quanto i decreti attuativi del federalismo fiscale rappresentano di fatto lo strumento atteso da anni per affrontare il problema dei costi strutturali permanenti in montagna (+30% sanità, +300% infrastrutture, +100% assistenza domiciliare, oltre ai costi di trasporto, riscaldamento e ai vincoli imposti dall'ambiente che aumentano i costi strutturali), una questione che non può essere demandata solo alla titolarità di chi non ha esperienza specifica di quei territori.

Non solo, **anche l'evidente richiamo alla componente rappresentativa degli enti locali nell'ambito della Conferenza Unificata, chiamata a nominare i membri del Comitato, rappresenta la chiara volontà del legislatore di investire tutte le associazioni rappresentative degli enti locali che siedono ufficialmente in Unificata**, come sancito dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. [...]".

Pertanto, l'UNCEM richiede di esprimere un proprio esponente all'interno del Comitato in questione, in rappresentanza degli enti locali dei territori montani.





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

All. e

Consegnato nelle
sedute del
6 maggio 2010



L'esclusione di almeno un rappresentante di un comune montano dal "Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali per l'attuazione del federalismo fiscale" rappresenta un atto scorretto sotto il profilo istituzionale e grave sotto il profilo politico.

I comuni di montagna rappresentano il 52% del territorio nazionale e il 20% della popolazione, e nella cornice del federalismo fiscale si attendono che venga colmato il "differenziale montagna" che esiste strutturalmente nei confronti delle terre alte.

La composizione del Comitato è largamente insufficiente sotto il profilo della rappresentanza territoriale, e di per sé non garantisce che all'interno di tale organismo potranno essere affrontati e risolti i temi dei nodi strutturali dei comuni montani, che per l'ennesima volta riepiloghiamo a titolo esemplificativo:

- un'azienda zootecnica di montagna ha strutturalmente un reddito netto inferiore del 25-30% rispetto ad una di pianura
- il costo della manutenzione ordinaria della rete stradale di montagna è almeno di tre volte superiore (leggi 300%) rispetto ad un km di strada di pianura
- e' almeno di sei volte (leggi 600%) il maggior costo degli interventi di adeguamento della rete stradale di montagna
- la sanità di montagna ha una maggiore costosità del 25-30% rispetto alla media pro-capite di una Regione virtuosa
- E' pari al 35% l'incidenza del fattore della "dispersione insediativi" sul costo dell'assistenza domiciliare garantita dai comuni montani che, a parità di popolazione, ricevono gli stessi fondi della pianura e della città
- Oscilla tra il 20 e il 30% il maggiore costo chilometrico incontrato da un'azienda di trasporto pubblico extraurbano in una realtà di montagna rispetto a una di pianura.

La montagna subisce da tempo uno "svantaggio normativo", per certi versi ancor più penalizzante di quello infrastrutturale o demografico. Considerare le zone montane al pari della pianura equivale infatti a danneggiarle. Silenziarle ed escluderle dai luoghi della discussione e della decisione equivale a colonizzarle.

Sin qui la legislazione statale ha regolato in maniera indifferenziata i diversi territori, venendo meno al suo compito costituzionale di elaborare norme adeguate alla specificità montana.

Sin qui le varie normative sono state spesso calibrate sul modello forte e predominante dei poli urbani e delle macro-aree pianeggianti. Basti solo pensare all'utilizzo delle aree agricole e delle aree edificabili, del riordino delle reti di servizio (dalle poste ai carburanti, dalle scuole agli ospedali dove i parametri qualitativi e di servizi raramente colgono la specificità montana), alla gestione del trasporto pubblico (che in Austria e Svizzera è vitale per la salvezza di intere borgate e che in Italia funziona esattamente all'opposto).

Questi pochi esempi dimostrano che il chiedere norme adeguate non significa rivendicare privilegi, pretendere esenzioni o insistere per fondi aggiuntivi ma, più semplicemente, significa promuovere un trattamento proporzionato alle "terre alte", coerente con i principi di equità, giustizia ed eguaglianza sanciti dalla Costituzione.

Eravamo (come siamo) pronti nella discussione sul federalismo fiscale a portare queste voci, proprio perché da tempo siamo sostenitori di un autentico federalismo che in zone montane come la Svizzera e l'Austria ha garantito non solo la permanenza ma anche lo sviluppo delle montagne e dei piccoli paesi che esistono in quota.

Eravamo (come siamo) pronti a portare idee per ottenere disposizioni spesso prive di conseguenze contabili e gestionali per le amministrazioni regolatrici, ma ricche di benefiche conseguenze in termini di miglioramento qualitativo e funzionale del contesto montano.


Noi non chiediamo nessun finanziamento mirato, nessun trasferimento di funzioni, nessun nuovo ente o agenzia che da Roma con la spesa pubblica si illuda di risolvere i problemi delle montagne: chiediamo semplicemente regole modellate sulle peculiarità delle zone montane e delle comunità interessate.

Siamo convinti che il federalismo sia un disegno progettuale che prospetta un'azione pubblica estranea ad una logica di pura incentivazione di sostegno, ma che al contrario promuova un governo del territorio in ascolto delle comunità locali lontani da provvidenze assistenzialistiche e centrate sulla responsabilità decisionale delle classi dirigenti locali.

Oggi a Roma questo ascolto si interrompe. Non ci rappresentano, non ci possono rappresentare i sindaci delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia che entrano in questa commissione, e che in molti casi oggettivamente sosterranno ragioni e interessi distanti e talvolta configgenti con i nostri territori e con le nostre comunità.

E quando l'ascolto nelle sedi istituzionali si interrompe, si realizza una cesura significativa nel tessuto democratico di un Paese.

Di questo il governo e l'Anci se ne assumano sino in fondo le responsabilità.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, interconnected loops and lines.